



# COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 28.11.2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI.**

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30, presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

1	SEGHEZZI	ALESSANDRO GIUSEPPE	P	
2	PAGANI	FEDERICA	P	
3	POZZI	ALESSANDRO	P	
4	BOCCHI	PAOLO	P	
5	BRIGNOLI	DAMIANO GIUSEPPE	P	
6	VOLONTÈ	FRANCESCA ANGELA	P	
7	PAGANI	ELENA SANTINA	P	
8	ABBATE	CARMELO	P	
9	BERTOLI	FRANCESCO STEFANO	P	
10	PIANTONI	PIER LUIGI	P	
11	BERTOLI	LUCA	P	
12	MARCHETTI	JACOPO	P	
13	PICENNI	AUGUSTO	P	

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. //.

Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott. UMBERTO DE DOMENICO.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**N. 27 DEL 28.11.2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI.**

---

Riferisce il Vicesindaco Alessandro Pozzi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

1. l'art. 29 bis della legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. prevede che i Comuni disciplinino le attività occasionali a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca;
2. il medesimo articolo prevede che le Amministrazioni Comunali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale deliberano "il Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici" con cui vengono disciplinate, sul territorio le attività de quo citate, al fine di garantire la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività solidaristiche;
3. la Regione Lombardia sempre come disposto nell'art. 29 bis della legge regionale, in data 18 aprile 2016, con deliberazione di Giunta n. X/5061, ha predisposto le linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico per la redazione del Piano Comunale;

CONSIDERATA l'importanza e la sensibilità delle attività svolte dagli enti per i fini solidaristici, si ritiene di procedere secondo la normativa vigente, di redigere apposito piano-regolamento che disciplini i soggetti, le modalità, l'individuazione di spazi pubblici per poter esercitare le attività finora citate;

VISTO il Piano Comunale-Regolamento per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici che si allega alla presente sotto la lettera "A";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'organo consiliare ha competenza in materia di regolamenti;

VISTI:

1. l'art. 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2. il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
3. il decreto legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e s.m.i.;
4. la delibera di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016 "Linee guida per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici",
5. il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito, sarà depositata e conservata agli atti dell'ufficio segreteria;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO COMUNALE – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI.**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data, 22 NOV. 2016



Il Responsabile dell'Area  
Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesare Ghilardi", written over the typed name.

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



**ATTESTAZIONE DI MANCANZA DI RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE  
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI.**

Il sottoscritto Responsabile dell'area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 5- comma 2 – del Regolamento per la disciplina dei controlli interni attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Pontoglio, 22.11.2016



Il Responsabile dell'area economico-finanziaria  
Dott.ssa Caterina Albanese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Albanese", written over the printed name.

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE





COMUNE DI PONTOGGIO

Allegato <sup>A</sup> ..... alla deliberazione  
..... *cc* n° *27* ..... del *28/11/2016*

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Umberto De Domenico*

COMUNE DI PONTOGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

*(Area Tecnica e Gestione del Territorio)*

PIANO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLE CESSIONI A  
FINI SOLIDARISTICI



**COMUNE DI PONTOGLIO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
*(Area Tecnica e Gestione del Territorio)*

**INDICE:**

- Art. 1 Oggetto e definizioni,
- Art. 2 Soggetti,
- Art. 3 Mercì oggetto di cessione,
- Art. 4 Individuazione delle aree,
- Art. 5 Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico,
- Art. 6 Caratteristiche delle postazioni su area pubblica,
- Art. 7 Occasionalità dell'attività.





# COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

(Area Tecnica e Gestione del Territorio)

## ART. 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Piano - Regolamento fornisce, ai sensi dell'art. 29 bis della legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 e della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016 "linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", gli indirizzi per la gestione delle predette attività occasionali esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico e annesso Piano Comunale.
2. Vengono considerate cessioni ai fini solidaristici le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata da un importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi della legge, tali attività non vengono considerate commerciali e di conseguenza gli introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti a IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.
3. Le presenti attività non vengono classificate come "attività commerciali", quindi non sono soggette a SCIA art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
4. Vengono escluse dal presente le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
  - se esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore);
  - se esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti a confessioni per il quale vige il regime di concordatario con lo Stato italiano.

## ART. 2 SOGGETTI

1. Le cessioni ai fini solidaristici di cui all'art. 1, possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente da valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche dell'ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## ART. 3 MERCI OGGETTO DI CESSIONE

1. Le cessioni ai fini solidaristici possono riguardare:
  - a) Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
  - b) Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.



# COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

(Area Tecnica e Gestione del Territorio)

## ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Il Comune, nell'ambito del presente Piano Comunale - Regolamento delle cessioni ai fini solidaristici ai sensi dell'art. 29 bis della legge regionale 6/2010, ha individuato come area pubblica da destinarsi all'esercizio delle attività dell'art. 1 del presente, valutando la posizione delle attività commerciali del settore commercio su aree pubbliche, l'intensità dei flussi di pubblico al fine di evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta fondi risulterebbe troppo esigua, l'area che corrisponde a due parcheggi di uso pubblico siti in Piazza Ventisei Aprile avanti al palazzo di proprietà comunale denominato "ex Palazzo Vezzoli", previa richiesta di parere per quanto di competenza, relativamente al codice della strada e all'occupazione di suolo pubblico alla Polizia Locale. Inoltre nella scelta dell'area si è tenuto conto anche dell'opportunità di indirizzare le attività verso un'area dove si possono riscontrare flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali, al fine di centrare l'obiettivo volto a massimizzare il risultato delle attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

## ART. 5 DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO

1 Gli enti di cui all'art. 1 del presente, che intendono svolgere le attività ai fini solidaristici, devono presentare richiesta al Comune di Pontoglio, attraverso i canali telematici messi a disposizione e consentiti dalla normativa vigente, anche attraverso l'indicazione riportata sul sito istituzionale del Comune.

La richiesta deve comprendere:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o statuto da cui si può desumere le caratteristiche riportate nell'art. 2 del presente regolamento;
- b) dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia del documento dello stesso di identità in corso di validità.

In ottemperanza del presente articolo, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti negli elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241/1990.

2 La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

3 Per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico, l'ente presenta al Comune di Pontoglio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa, la richiesta di concessione del suolo pubblico, corredata dai seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;



# COMUNE DI PONTOGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

*(Area Tecnica e Gestione del Territorio)*

- indicazione della precisa localizzazione individuata nel presente regolamento con le dimensioni (mq) da occuparsi nell'area destinata a tale fine, nel rispetto della distanza minima riguardo gli esercizi commerciali sia relativamente ai mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto di cessione a fini solidaristici;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo ecc,...);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipologia di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4 In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il Comune, nel presente piano- regolamento, ai sensi dell'art. 29 bis, comma 2 della legge regionale 6/2010, stabilisce che il numero di iniziative massimo annuale da svolgere sul territorio corrisponde a 15 (quindici). Qualora dovessero eccedere il limite le richieste pervenute, l'area individuata e disponibile, quale postazione, dovrà essere equamente suddivisa tra i soggetti richiedenti, prediligendo le richieste proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5 Il Comune dovrà verificare che il richiedente abbia le caratteristiche previste nell'art. 6, nonché la distanza minima degli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvederà ad emettere provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6 In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto della proprietà. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

7 Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

## ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA.



# COMUNE DI PONTOGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

*(Area Tecnica e Gestione del Territorio)*

1 Il Comune verifica che la/le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2 L'attività di cui al punto 1 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui al precedente articolo 5, paragrafo 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3 Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4 Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti indicazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5 E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## ART. 7 OCCASIONALITA' DELLE ATTIVITA'

1 Il Comune di Pontoglio individua come area prevalente per lo svolgimento delle attività finora citate l'area adibita solitamente a parcheggio pubblico sita innanzi all'entrata del palazzo di proprietà comunale denominato "ex Palazzo Vezzoli". Sono fatte salve eventuali deroghe all'utilizzo di altre aree pubbliche, previa richiesta e valutazione da parte degli uffici competenti per l'assenso all'uso.

2 Il Comune di Pontoglio ai sensi dell'articolo 29 bis, comma 2 della legge regionale 6/2010 definisce:

- che il numero di iniziative massimo da poter essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è 2;
- il numero di iniziative massimo annuali, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo è di 3;

3 Il Comune promuove l'avvicendamento delle iniziative di diverse tipologie di prodotti. A tale fine, dopo due iniziative consecutive di cessione ai fini solidaristici dello stesso prodotto autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.




# COMUNE DI PONTOGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

*(Area Tecnica e Gestione del Territorio)*

4 In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



VISTI:

1. il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio, arch. Cesare Ghilardi;
2. l'attestazione della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Caterina Albanese, espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei controlli interni con la quale si dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli n. 13 (unanimità), contrari ed astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare il Piano Comunale –Regolamento per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici-piano comunale ai sensi dell'art. 29 bis della legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 nonché ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016, che si allega alla presente sotto l lettera "A";
2. di dare mandato al responsabile del SUAP, nonché al Responsabile del Commercio di provvedere alla predisposizione di tutti gli strumenti necessari per il rispetto del presente regolamento;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3, della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio con voti favorevoli n. 13 (unanimità), contrari ed astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

